



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 24 Novembre 2025**

## **BILANCIO**

**La disciplina dei beni non soggetti ad ammortamento**

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Manovra di bilancio 2026 e gestione delle azioni proprie**

di **Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**La Riforma si è scordata dell'impollinazione**

di **Luigi Scappini**

## **CONTROLLO**

**Perché oggi il business plan è uno strumento decisivo per ottenere credito e guidare l'impresa**

di **Denis Dainese**

## **ACCERTAMENTO**

**La culpa in vigilando dei soci di una società in accomandita semplice**

di **Gianfranco Antico**

## **OPINIONI E ISTITUZIONI**

**Al E-Learning: il modo "intelligente" di fare formazione**

di **Milena Montanari**

**BILANCIO**

## ***La disciplina dei beni non soggetti ad ammortamento***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**BILANCIO, VIGILANZA  
E CONTROLLI**

**IN OFFERTA PER TE € 117 + IVA 4%** anziché € 180 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
  
**Abbonati ora**

Nell'ambito delle disposizioni civilistiche e fiscali riguardanti il bilancio e il reddito d'impresa sono contemplate delle fattispecie di beni che, pur avendo utilità pluriennale, non sono ammortizzabili o, se lo sono, non trovano riconoscimento in sede fiscale. Il primo gruppo di beni "non ammortizzabili" è costituito dai terreni, in considerazione del fatto che la loro utilità non si esaurisce nel tempo. Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento. Sono ammortizzabili, invece, i terreni che, in ragione del particolare utilizzo, sono soggetti a un deperimento effettivo:

- i) terreni adibiti a cava per le imprese che fabbricano cemento (aliquota 8%);
- ii) piste di atterraggio degli aeroporti (aliquota 1%);
- iii) terreni adibiti a sedime ferroviario (aliquota 1%);
- iv) terreni adibiti ad autostrada (aliquota 1%);
- v) terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (risoluzione n. 7/1579/1982).

Non sono, inoltre, deducibili dal reddito d'impresa, le quote di ammortamento degli immobili patrimoniali, ovverosia dei fabbricati destinati a civile abitazione (categorie catastali del gruppo A, esclusi gli A/10) non utilizzati direttamente a titolo esclusivo per l'esercizio dell'impresa, a condizione che non si tratti di beni posseduti, ai fini del realizzo, dalle imprese di costruzione e rivendita immobiliare. Infine, ai sensi dell'art. 102, comma 5, TUIR, i costi relativi ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro sono deducibili dal reddito di impresa:

- i) integralmente, con riferimento alle relative spese di acquisizione, nell'esercizio in cui le stesse sono state sostenute; oppure
- ii) sulla base dei coefficienti previsti D.M. 31 dicembre 1988.

La deducibilità integrale del costo di tali beni ha natura facoltativa.

### **Premessa**

L'ammortamento civilistico delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e

macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni) è disciplinato dal Principio contabile OIC 16.

Secondo la citata prassi contabile, sono generalmente ammortizzabili tutte le immobilizzazioni materiali, a eccezione dei terreni (salvo i casi in cui abbiano un'utilità destinata a esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche) e delle opere d'arte.

La scelta del criterio di ammortamento deve rispondere alla necessità di determinare il costo di competenza dell'esercizio in modo razionale e sistematico tenuto conto della «*vita utile del bene*»; intesa come «*il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione*» (OIC 16).

Come precisato dal Principio contabile OIC 16, «*la sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti, potendo applicarsi il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile*».

In nessun caso è ammesso, però, l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Analogamente, non è possibile utilizzare metodi di ammortamento che prevedono lo stanziamento di quote commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società (o di un suo ramo o divisione).

Resta ovviamente inteso che, il criterio di ammortamento prescelto deve essere riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento, ovvero siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica nella vita utile del cespite ammortizzabile.

### **Trattamento fiscale immobilizzazioni materiali**

Ai fini fiscali, non rileva la vita utile stimata del cespite, poiché le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con Decreto MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio (art. 102, comma 2, TUIR).

### **Disallineamento ammortamento civilistico e fiscale**

Posto che ai fini civilistici il periodo di ammortamento di un bene strumentale deve essere definito in relazione alla vita utile del bene, mentre ai fini della deducibilità fiscale occorre tenere conto delle prescrizioni e dei coefficienti di ammortamento definiti dal D.M. 31 dicembre 1988, potrebbe accadere che l'ammortamento civilistico iscritto in contabilità risulti:

? inferiore all'ammontare massimo deducibile;

In tal caso, l'impresa deduce il solo costo iscritto in Conto economico per il principio di derivazione.

? coincidente con l'ammontare massimo deducibile fiscalmente;

In tal caso, non si determina il sorgere di differenze tra valutazione civilistica e fiscale.

? superiore all'ammontare massimo deducibile.

In tal caso, è necessario effettuare una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi pari all'ammontare di ammortamento iscritto non deducibile.

Tale differenza tra valutazione civilistica e valutazione fiscale comporta:

? il sorgere di una differenza temporanea deducibile, poiché le maggiori imposte dovute si tradurranno in minori imposte negli esercizi successivi al completamento del processo di ammortamento contabile;

? l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, qualora ne ricorrano le condizioni di iscrizione, vale a dire la ragionevole certezza di ottenere, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento.

La disciplina fiscale degli "ammortamenti" opera in deroga al principio di "derivazione rafforzata".

Conseguentemente, per tali soggetti trovano ancora applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione dalla formazione del reddito imponibile o la ripartizione in più periodi d'imposta, ivi incluse le disposizioni che pongono limiti al riconoscimento fiscale degli ammortamenti.

### **I beni non soggetti ad ammortamento**

Nell'ambito delle disposizioni civilistiche e fiscali riguardanti il bilancio e il reddito d'impresa, sono contemplate delle fattispecie di beni che, pur avendo utilità pluriennale, non sono

ammortizzabili o, se lo sono, non trovano riconoscimento in sede fiscale.

Si tratta, ad esempio, dei terreni (fatte salve alcune particolari fattispecie), delle cave per estrazione di materiale per l'edilizia, degli autoveicoli di proprietà dei soci utilizzati da organismi economici, dei cavalli da corsa (risoluzione n. 9/306/1980) e delle scorte vive cedute in leasing (risoluzione n. 9/1342/1980) che sono soggette a regole proprie di deducibilità.

## **Terreni**

Il primo gruppo di beni “non ammortizzabili” è costituito dai terreni.

Si rappresenta che, ai fini contabili, i terreni possono essere classificati in bilancio in base alla loro destinazione:

### **Classificazione in bilancio dei terreni**

Immobilizzazioni materiali	Se normalmente impiegati come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e, quindi, non destinati alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società
Rimanenze di magazzino	Se destinati alla vendita o concorrono alla produzione di beni destinati alla vendita nella normale attività della società

Ai fini che qui interessano, non assumono rilievo le differenze tra nozione tributaria e nozione urbanistica di “area fabbricabile”, posto che le norme civilistiche e i principi contabili nazionali legano l'iscrizione dei beni in bilancio al trasferimento sostanziale dei relativi rischi e benefici, indipendentemente dal completamento del procedimento urbanistico. L'edificabilità incide, infatti, sul valore contabile dei terreni, ma non, invece, sulla loro iscrizione in bilancio.

Le aree fabbricabili non sono tendenzialmente sottoposte ad ammortamento. Sul punto, il Principio contabile OIC 16 precisa che tutti i cespiti sono ammortizzati tranne quelli la cui utilità non si esaurisce, come i terreni.

Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento.

## **Fabbricati strumentali che insistono su terreni: scorporo valore dell'area**

L'art. 36, comma 7, D.L. n. 223/2006, ha previsto l'indeducibilità dei costi riferiti ai terreni su cui insistono i fabbricati strumentali (e dei relativi terreni pertinenziali), con l'effetto che l'ammortamento del fabbricato deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui insiste il fabbricato e di quelle pertinenziali.

La disposizione in commento interessa gli immobili strumentali sia per natura (categorie catastali A/10, B, C, D ed E) sia per destinazione, ossia quelli che, a prescindere dalla categoria catastale, sono comunque direttamente utilizzati dall'impresa. Non sono interessati dalla disposizione in esame, invece, gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo, qualora gli stessi non costituiscano fabbricati iscritti o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano.

In particolare, è disposto che, per gli immobili acquisiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, il valore da attribuire alle aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è pari al maggiore tra:

? il valore dell'area eventualmente esposto nel bilancio d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al momento dell'acquisto; e

? il valore che si ottiene applicando i coefficienti del 20% o 30% (per i fabbricati industriali) al costo di acquisto complessivo dell'immobile, comprensivo del valore dell'area.

Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o alla trasformazione dei beni, tenendo conto della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classificazione catastale.

Non rientrano nella categoria dei fabbricati industriali, gli immobili destinati ad attività commerciale, quali negozi, locali destinati al deposito e allo stoccaggio di merci (circolare n. 1/E/2007).

Diversamente, sono definiti fabbricati strumentali gli impianti fotovoltaici che costituiscono beni immobili autonomamente accatastabili, in quanto destinati alla produzione del bene energia mediante la conversione delle radiazioni solari, a prescindere dalla classificazione catastale (circolare n. 36/E/2013).

Per le acquisizioni avvenute nei periodi di imposta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006, il confronto tra i predetti valori va effettuato prendendo a riferimento l'ultimo bilancio approvato prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006.

Le disposizioni fiscali di scorporo del valore del terreno, *«si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all'interno di un fabbricato ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti cielo-terra, per i quali i principi contabili internazionali non richiedono la separata indicazione in bilancio del valore del terreno»* (circolare n. 1/E/2007 e circolare n. 11/E/2007).

Il costo complessivo (area e fabbricato) su cui applicare le già menzionate percentuali (20% o 30% per i fabbricati industriali) deve essere assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati, nonché delle rivalutazioni effettuate, le quali sono riferibili esclusivamente al valore del fabbricato (circolare n. 11/E/2007) ovvero, se sussistono i relativi presupposti, anche al valore dell'area sottostante (circolare n. 22/E/2009).

Per costi incrementativi si intendono le spese per interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione e ampliamento che siano state portate a incremento del costo dei fabbricati strumentali, sostenute successivamente all'acquisto o alla costruzione. Alla stessa stregua vanno trattati gli oneri di urbanizzazione.

### **Tipologie di terreni ammortizzabili in ragione del loro utilizzo**

Sono comunque ammortizzabili, i terreni che, in ragione del particolare utilizzo, sono soggetti a un deperimento effettivo.

Si tratta, in particolare, dei seguenti specifici casi (D.M. 31 dicembre 1988):

? terreni adibiti a cava per le imprese che fabbricano cemento (aliquota 8%);

? piste di atterraggio degli aeroporti (aliquota 1%);

? terreni adibiti a sedime ferroviario (aliquota 1%);

? terreni adibiti ad autostrada (aliquota 1%);

? terreni permanentemente adibiti da imprese edili a deposito di materiale (risoluzione n. 7/1579/1982).

La Cassazione (sent. n. 10225/2017) ha affermato che il costo di acquisizione di un terreno, strettamente e funzionalmente pertinenziale a un impianto di distribuzione di carburante, deve essere ammortizzato, ai sensi dell'art. 102, comma 2, TUIR:

? secondo il coefficiente del 12,5% previsto dal D.M. 31 dicembre 1988 per «*chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio*» riconducibile al Gruppo IX Industrie manifatturiere chimiche, specie 2 – Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto;

? a condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, ovvero che la sua utilizzazione sia "limitata nel tempo", ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2), c.c.

### **Altri beni non ammortizzabili**

Non sono altresì ammortizzabili:

? le cave per estrazione di materiale per l'edilizia, anche se è comunque riconosciuta la possibilità di dedurre il costo, nel limite della quota imputabile a ogni esercizio, ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUIR, qualora l'acquisto della cava abbia *«natura di costo direttamente imputabili ai beni la cui cessione dà origine ai ricavi dell'impresa stessa»* (risoluzione n. 9/082/1977);

? gli autoveicoli di proprietà dei soci che vengono utilizzati da organismi economici (ad esempio società cooperative di lavoro, carovane, compagnie, gruppi, ecc.) per il trasporto di persone o cose (risoluzione n. 9/11603/1977);

? i cavalli da corsa (risoluzione n. 9/306/1980) e le scorte vive cedute in leasing (risoluzione n. 9/1342/1980), i cui costi sono deducibili, ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUIR.

Anche le quote di ammortamento relative a beni utilizzati per esposizione e/o dimostrazione sono fiscalmente indeducibili dal reddito d'impresa, trattandosi di beni che non possono considerarsi strumentali all'attività d'impresa, essendo destinati alla vendita.

### **Immobili patrimonio**

Non sono, inoltre, deducibili dal reddito d'impresa, le quote di ammortamento degli immobili patrimonio.

Rientrano in tale categoria, oltre ai terreni non utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, anche i fabbricati destinati a civile abitazione (categorie catastali del gruppo A, esclusi gli A10) non utilizzati direttamente a titolo esclusivo per l'esercizio dell'impresa, a condizione che non si tratti di beni posseduti, ai fini del realizzo, dalle imprese di costruzione e rivendita immobiliare.

I proventi afferenti agli immobili patrimoniali concorrono, a norma dell'art. 90, TUIR, a formare il reddito di impresa secondo le modalità proprie dei redditi fondiari disciplinate dall'art. 37, TUIR, ovvero:

? per gli immobili patrimonio tenuti a disposizione dell'impresa (ovvero non locati), il reddito è determinato in base alla rendita catastale rivalutata del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge n. 662/1996;

? per gli immobili patrimonio locati a terzi, il reddito è determinato assumendo il maggior valore tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione pattuito in contratto, assunto per l'intero importo (senza poter invocare la riduzione forfetaria delle spese prevista dall'art. 37, comma 4-bis, TUIR) ed eventualmente ridotto soltanto dell'importo delle spese di manutenzione ordinaria effettivamente sostenute sull'immobile (e rimaste a carico dell'impresa), considerate fino a corrispondenza di un tetto massimo di riduzione dei canoni di



locazione pari al 15% dei medesimi.

In altri termini, se l'impresa documenta spese di manutenzione ordinaria:

? eccedenti la soglia massima del 15% dei canoni di locazione, l'abbattimento dei canoni continua a essere riconosciuto nel limite del 15%;

? inferiori alla soglia massima del 15% dei canoni di locazione, l'abbattimento viene riconosciuto fino a concorrenza delle spese di manutenzione sostenute e rimaste a carico.

La principale conseguenza della determinazione del reddito degli immobili patrimonio, secondo le citate regole dei redditi fondiari, consiste, infatti, nell'impossibilità di dedurre dal reddito di impresa le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili stessi, compresi gli ammortamenti.

### **Beni di valore inferiore a 516 euro**

Un discorso particolare merita di essere affrontato per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, TUIR, il costo sostenute per tali beni è deducibile dal reddito di impresa:

? integralmente, con riferimento alle relative spese di acquisizione, nell'esercizio in cui le stesse sono state sostenute, oppure;

? sulla base dei coefficienti previsti D.M. 31 dicembre 1988.

La deducibilità integrale del costo dei beni di valore non superiore a 516,46 euro ha natura facoltativa, nel senso che il contribuente può scegliere di ammortizzare il cespite per quote annuali anche quando il costo unitario del bene ammortizzabile sia inferiore al suddetto limite di legge.

Secondo quanto precisato in passato dall'Amministrazione finanziaria, qualora il contribuente optasse per l'ammortamento in quote annuali, sulla base dei richiamati coefficienti ministeriali, tale scelta deve ritenersi irrevocabile. Questo è, infatti, quanto si legge nel contesto di un datato documento di prassi: *«in considerazione del principio di continuità che lega i vari periodi d'imposta nonostante l'autonomia delle corrispondenti obbligazioni tributarie e attesa anche la necessità di assicurare le opportune garanzie per l'Erario, l'opzione di cui innanzi deve considerarsi irreversibile»* (risoluzione n. 9/1551/1976).

La giurisprudenza di legittimità, in occasione di diversi interventi, ha meglio precisato che sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute (e conseguentemente non devono essere assoggettate ad ammortamento pluriennale) le spese di acquisizione di

tutti quei beni, di valore inferiore a 516,46 euro, dotati di specifica e autonoma oggettiva individualità, ancorché funzionalmente strumentali all'utilizzazione di un altro bene (Cass. n. 23996/2013 e Cass. n. 14042/2011).

Per quanto concerne la verifica del superamento della predetta soglia di 516,46 euro, ai fini della deduzione integrale del relativo costo nell'esercizio di sostenimento, la dottrina è dell'avviso che i beni che costituiscono un'entità indivisibile (poiché strettamente collegati ai fini dell'utilizzazione da parte dell'impresa) devono essere considerati globalmente ai fini della verifica della soglia in parola.

Così, ad esempio, il costo di acquisizione di una tastiera di un personal computer (anche se di valore unitario non superiore a 516,46 euro) è stato ritenuto non integralmente deducibile (nel periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il relativo costo), in ragione del fatto che è possibile utilizzare la tastiera soltanto in connessione con il personal computer che, nella maggior parte dei casi, presenta singolarmente un valore unitario superiore a 516,46 euro.

#### **ESEMPIO 1 – DEDUZIONE INTEGRALE DEL COSTO DEL BENE NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO DI SOSTENIMENTO**

Una società di capitali acquista, in data 1° ottobre 2025, un bene per un costo pari a 500 euro; lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.

Per il bene il D.M. 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente di ammortamento fiscale del 25%.

Contabilmente, la società decide di dedurre integralmente il costo del bene nell'esercizio di acquisto.

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Costo imputato al Conto economico	Costo dedotto per derivazione ai sensi dell'art. 102, comma 5, TUIR
2025	500	500
Totale	500	500

#### **ESEMPIO 2 – AMMORTAMENTO CIVILISTICO DEL BENE IN PIÙ ESERCIZI**

Una società di capitali acquista, in data 1° ottobre 2025, un bene per un costo pari a 500 euro; lo stesso giorno il bene viene consegnato ed entra in funzione.

Contabilmente, la società decide di ammortizzare il bene con un coefficiente del 20%, pari a una quota annua di 100 ( $500 \times 20\%$ ); il D.M. 31 dicembre 1988 prevede, invece, un coefficiente fiscale del 25%, pari a una quota annua massima ammessa in deduzione di 125 ( $500 \times 25\%$ ).

In sintesi:

(A) Costo di acquisizione	500
(B) Coefficiente di ammortamento civilistico	20%
(C) Coefficiente di ammortamento D.M. 31 dicembre 1988	25%

Si avrà la seguente situazione:

Anno	Amm.to imputato al Conto economico (A x B)	Amm.to dedotto per derivazione nei limiti degli artt. 102, comma 2 e 109, comma 4, TUIR
2025	50	50 <sup>(*)</sup>
2026	100	100
2027	100	100
2028	100	100
2029	100	100
2030	50	50
Totale	500	500

<sup>(\*)</sup> Riduzione alla metà dei coefficienti di ammortamento fiscale per il primo esercizio ai sensi dell'art. 102, comma 2, TUIR.

## Manovra di bilancio 2026 e gestione delle azioni proprie

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

### Novità fiscali Legge di Bilancio 2026

Scopri di più

La **manovra di bilancio 2026** interviene sul **tema delicato della cessione di azioni proprie**, prevedendo una modifica all'[art. 83, TUIR](#), che non ha, come obiettivo principale, l'incremento di gettito erariale, anche se questo verosimilmente sarà l'effetto ottenuto. Infatti, l'art. 32 del Disegno di Legge di stabilità 2026 introduce **l'imponibilità, a titolo di ricavi, della differenza tra il corrispettivo derivante dalla cessione delle azioni proprie e il relativo costo di acquisto**. Sul punto, la relazione tecnica segnala che non è possibile eseguire una previsione di gettito, poiché **non è scontato che il differenziale sia positivo**, anche se ciò è molto probabile per effetto del fatto che normalmente le società acquistano azioni proprie per sostenerne il valore e ciò accade in situazioni di crisi o di congiuntura negativa, per poi venderle quando hanno recuperato un **valore accettabile**. Naturalmente, la situazione sopra descritta non esaurisce la casistica, essendo molteplici i motivi che inducono la società ad acquistare le azioni proprie e poi a venderle, considerando che **la cessione potrebbe avvenire anche per assolvere obblighi di Legge** ex [artt. 2357, comma 4, 2357-bis, comma 2, e 2359-ter, c.c.](#)

La novità normativa riguarda una **tematica** assai complessa **che deve essere correttamente inquadrata** a livello contabile, civilistico e fiscale.

Anzitutto, va segnalato che, **dal 2016**, a seguito della modifica introdotta dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 139/2015](#), **l'acquisto di azioni proprie non viene più contabilizzato nell'attivo patrimoniale** in contropartita di una riserva appositamente vincolata, bensì viene **allocato in una riserva negativa iscritta nella Voce AX del Patrimonio netto**, riserva accesa in concomitanza dell'acquisto stesso. Ma ciò che più importa è la **contabilizzazione al momento della cessione** posto che, secondo quanto stabilito dal Documento OIC 28, par. 39, **l'operazione non interessa il conto economico**. Il citato principio contabile afferma: «*Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto*».

La **mancata imputazione a Conto economico** di detta operazione fa sì che, **fino a tutto il 2025**, per le imprese che applicano la **derivazione rafforzata**, **non si generi alcun imponibile** anche se da detta operazione la società cedente ha **tratto un incremento di ricchezza**: si tratta di un

incremento di natura puramente patrimoniale, **inidoneo a creare materia imponibile**. Dato che si tratta di un'ipotesi di classificazione, l'operazione rientra a pieno titolo **nell'ambito della derivazione rafforzata**; il che comporta la **supremazia della impostazione contabile** (assenza di passaggio a conto economico) sulle **eventuali previsioni divergenti del TUIR**.

Ad onor del vero, non si vede grande differenza tra una società che esercita trading di partecipazione traendone un margine e la società che il medesimo margine ottiene **cedendo azioni proprie**. In questo senso, si pronuncia anche la Relazione Tecnica al Disegno di Legge di bilancio 2026 quando afferma: «**Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato**».

Pertanto, viene introdotta una **deroga di Legge al principio di derivazione rafforzata** determinandosi una supremazia a contrario delle **regole fiscali su quelle contabili**: tramite **variazioni in aumento o in diminuzione** verrà imputato nell'imponibile il **differenziale positivo** (per lo più) **o negativo** che deriverà dalla **cessione di azioni proprie**; operazione che resta contabilizzata a livello **prettamente patrimoniale**.

La norma in oggetto non tocca, però, la **tematica dell'annullamento delle azioni proprie**.

Ipotizziamo che **una società deliberi l'annullamento delle azioni proprie** senza ridurre il capitale sociale con **contestuale assegnazione ai soci delle medesime**, nel qual caso fermo restando il **valore complessivo dei titoli** aumenta il numero **delle azioni detenute dai soci**, o senza assegnazione agli stessi. Dal punto di vista contabile verrebbe **eliminata la riserva negativa** in contropartita dell'estinzione della riserva asservita alla costituzione della **stessa riserva negativa** (riserva negativa, quindi, analoga a una contabilizzazione in "dare" di stato patrimoniale).

Rimane inalterato il **dato complessivo del patrimonio netto**.

Ma questa operazione determina **riflessi dal punto di vista fiscale**?

Sul punto va ricordato che, con la [risoluzione n. 12/E/2012](#), l'Agenzia delle Entrate ebbe a sostenere che **l'assegnazione delle azioni proprie** è equiparabile a un **aumento gratuito di capitale sociale**, sicché a fronte di invarianza del capitale sociale, **cambia la natura dello stesso** che diviene formato da utili per un valore pari al valore nominale delle azioni proprie **che sono state annullate**.

Sul punto sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate confermasse il principio secondo cui ogni annullamento di azioni proprie, **senza riduzione di capitale sociale**, determina l'obbligo di procedere alla compilazione del **quadro RS del Modello Redditi**, nella sezione dedicata alle

riserve, per segnalare che la riserva annullata è diventata una quota del capitale sociale nella **veste di riserva di utili**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## La Riforma si è scordata dell'impollinazione

di Luigi Scappini

OneDay Master

### Legislazione vitivinicola

Scopri di più

Ormai è noto come la **Riforma fiscale**, prevista dalla **Legge delega n. 111/2023**, in tema di reddito dei **terreni**, ha trovato attuazione, con **decorrenza** dal **1° gennaio 2024**, per effetto dell'emanazione del **D.Lgs. n. 194/2024**, portando, tuttavia, con sé alcune **novità**.

Infatti, in aggiunta alle linee guida previste dalla delega, il Legislatore ha **esteso** la **tassazione forfettizzata** di cui all'[art. 56-bis, TUIR](#), anche alle **società agricole** ex [art. 2, D.Lgs. n. 99/2004](#), che **hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'art. 32, TUIR**, sebbene il loro reddito rimanga a pieno titolo **un reddito di impresa**.

Infatti, originariamente, l'[art. 2, comma 6, Legge n. 350/2003](#), nell'introdurre un regime di tassazione forfettizzato per determinate attività che, pur rispettando il dato civilistico, non trovano capienza nel reddito agrario di cui all'[art. 32, TUIR](#), ne aveva **limitato il perimetro di applicazione** ai soli **soggetti che per natura dichiarano il reddito agrario**.

La **scelta** del Legislatore della riforma è sicuramente da **apprezzare** in quanto, come più volte evidenziato, si è cercato di "accorciare la distanza" che si era andata a creare tra il mondo agricolo visto da una **visuale civilistica** e quello **prettamente fiscale**.

Tale **discrepanza** si era verificata per effetto del **lungimirante intervento** del Legislatore nel **2001** con cui si era proceduto alla riscrittura integrale della figura dell'imprenditore agricolo prevista dall'[art. 2135, c.c.](#).

Tuttavia, non si può sottacere come, la **complessità**, o per meglio dire l'eccessiva **polverizzazione**, della **normativa tributaria** prevista per il **settore agricolo**, abbia **comportato**, proprio in riferimento all'estensione della tassazione forfettizzata ex [art. 56-bis, TUIR](#), alcune **storture**, sicuramente recuperabili.

Ne è un esempio l'**attività agrituristica** che, pur consistendo in una prestazione di servizi, da un punto di vista fiscale viene regolamentata dall'[art. 5, Legge n. 413/1991](#), che, **per quanto concerne l'imposizione diretta**, pur prevedendo una tassazione sulla falsariga di quella prevista per le "ordinarie" prestazioni di servizi (applicazione all'ammontare dei ricavi conseguiti di un

**coefficiente di redditività pari al 25%)**, stabilisce l'inibizione per le S.r.l. e le cooperative che dichiarano un **reddito di impresa determinato in via ordinaria**. E l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 12/E/2025](#), a commento proprio delle novità introdotte dalla Riforma fiscale, si è soffermata proprio su tale regime precisando che *«Sebbene il comma 3 dell'articolo 56-bis, del TUIR faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale ... non possano avvalersi del comma 3 dell'articolo 56-bis del TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura speciale di settore del citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991»*.

Ma tale **discrasia** per cui, ad esempio, la S.r.l. società agricola che ha optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all'[art. 32, TUIR](#), per un'ordinaria prestazione di servizi **può scegliere la tassazione forfettizzata**, mentre se svolge **attività agrituristica deve continuare a determinare** il reddito secondo la generale **contrapposizione costi-ricavi**, si manifesta anche in **altri settori**.

Ne è un esempio il settore **apistico**, disciplinato dalla **Legge n. 313/2004** al cui [art. 9](#), viene stabilito che l'attività di **impollinazione** è riconosciuta, a tutti gli effetti, **attività agricola per connessione**, ai sensi dell'[art. 2135, c.c.](#)

Ne deriva che, di fatto, viene **assimilata** a tutti gli effetti a una **prestazione di servizi** resa dall'apicoltore.

Tuttavia, anche in questo caso, viene previsto che, **salvo** facoltà di **optare** per le **regole ordinarie**, i **soggetti diversi** da quelli di cui all'[art. 73, comma 1, lett. a\) e b\), TUIR](#), nonché in questo caso anche dalle **S.n.c.** e **S.a.s.**, che esercitano la suddetta attività di impollinazione, possono **determinare** il **reddito** imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il **coefficiente** di redditività del **25%**.

Anche in questo caso, prendendo a riferimento le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la richiamata [circolare n. 12/E/2025](#), essendo l'[art. 9, Legge n. 313/2004](#), una norma speciale non può essere derogata applicando le regole ordinarie previste per le prestazioni di servizi.

Ma siamo fiduciosi che il **Legislatore interverrà** eliminando queste storture e ingiustificati trattamenti differenziati.



**CONTROLLO**

## ***Perché oggi il business plan è uno strumento decisivo per ottenere credito e guidare l'impresa***

di Denis Dainese

Seminario di specializzazione

### **Business plan: strumento essenziale di pianificazione strategica**

Scopri di più

In un contesto economico e sociale in continua evoluzione, caratterizzato da volatilità dei mercati, ripresa dei tassi d'interesse e crescente selettività del credito, il **business plan assume un ruolo centrale e imprescindibile. Non si tratta più di un documento accessorio** o di un adempimento richiesto solo alle start-up innovative: oggi rappresenta un vero e proprio **pilastro della gestione d'impresa**. Qualunque realtà, dalla PMI alla società più strutturata, deve essere in grado di **dimostrare solidità, capacità di adattamento e visione strategica** attraverso un **piano industriale chiaro**, credibile e coerente.

Quanto accaduto dal 2008 in avanti, in tema di legislazione europea, ha cambiato profondamente l'approccio degli istituti bancari all'analisi del rating d'azienda. I principi introdotti da **Basilea II** e, soprattutto, **Basilea III e Basilea IV**, con un progressivo **irrigidimento dei requisiti patrimoniali** e delle metodologie di valutazione del rischio, hanno portato il sistema finanziario a spostare il baricentro della propria analisi: non più solo garanzie reali e dati storici, ma sempre **più attenzione alla capacità prospettica di generare cassa**. Anche le linee guida dell'**EBA (European Banking Authority)** in materia di concessione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06) sottolineano come le banche debbano **valutare in profondità il modello di business, la sostenibilità finanziaria e la governance aziendale**.

In questo scenario, il business plan smette di essere un documento "*una tantum*" e diventa uno **strumento dinamico di pianificazione continua**, utile non solo a ottenere finanziamenti, ma soprattutto a guidare **l'impresa nelle decisioni quotidiane**, anticipando rischi e opportunità. Un piano ben costruito trasforma l'imprenditore o il management in una **guida consapevole del proprio futuro**.

### **Parlare la lingua del credito: sostenibilità, visione e fiducia**

Saper costruire e interpretare un business plan significa **saper dialogare efficacemente con banche, investitori e partner industriali**. Nel linguaggio del credito moderno, infatti, i numeri

non bastano più: ciò che conta è la sostenibilità delle scelte, la credibilità della strategia e la capacità del management di attuarla. Le stesse normative europee sulla trasparenza informativa (come la **CRR – Capital Requirements Regulation** e la **CRD IV – Capital Requirements Directive**) richiedono agli istituti di basare le proprie valutazioni su elementi sia quantitativi sia qualitativi.

Come risaputo, il bilancio d'esercizio (disciplinato dagli [artt. 2423 ss., c.c.](#)) presenta una **fotografia del passato**: racconta ciò che l'impresa ha fatto, quanto ha guadagnato e quali risorse ha impiegato. **Il business plan**, invece, deve essere una **narrazione sul futuro dell'azienda, una proiezione supportata da dati, ipotesi e strategie che dimostri dove l'impresa vuole andare e come intende arrivarci**. È il documento che permette all'interlocutore finanziario di **comprendere la visione aziendale**, la sua capacità di presidiare il **mercato e il potenziale di crescita**.

Non sorprende, quindi, che gli investitori – siano essi banche, fondi di private equity o soggetti pubblici – prestino crescente attenzione al piano industriale: **vogliono leggere non solo conti in ordine**, ma una prospettiva credibile di sviluppo. Il finanziatore non “compra” la storia dell'impresa, ma il suo futuro. Non finanzia il passato, ma la **capacità prospettica di generare cassa**, restituire il credito e crescere in modo sostenibile.

### **La valutazione del merito creditizio: oltre i numeri**

I **criteri adottati dagli istituti** negli ultimi anni sono diventati più sofisticati e **orientati a una valutazione multidimensionale**. Le proiezioni economico-finanziarie continuano a essere fondamentali, ma non rappresentano più l'unico elemento di giudizio. I numeri, infatti, possono essere “governati” dal proponente, soprattutto nei **margini di redditività o nei flussi di cassa prospettici**.

Per questo motivo l'attenzione degli analisti si concentra sempre più su elementi qualitativi come:

- **qualità della governance** (es. **competenza del management**, sistemi di controllo interno, trasparenza decisionale);
- **solidità dell'organizzazione interna** (es. chiarezza dei processi, **adeguatezza delle risorse**, cultura aziendale);
- **posizionamento competitivo** (es. analisi strategiche, **barriere all'ingresso**, differenziazione del prodotto, strategie di marketing);
- **resilienza strategica** (es. **capacità di adattamento a shock esterni**, analisi dei rischi, flessibilità produttiva o commerciale);
- **coerenza del modello di business** (es. compatibilità tra obiettivi, risorse, mercati e strumenti).

Strumenti come le analisi **SWOT**, **PESTEL** e le valutazioni di scenario diventano essenziali per dimostrare robustezza e consapevolezza. In questo senso, la **capacità di rimborso** nasce prima dei numeri: si costruisce nella coerenza interna del documento, **nell'allineamento tra strategia, risorse e visione**.

### **Le caratteristiche di un business plan efficace**

Concludendo, un piano efficace deve possedere alcune **caratteristiche fondamentali**. In particolare, deve essere:

1. **chiaro nella struttura:** la chiarezza espositiva è un requisito essenziale, soprattutto in un contesto dove i tempi di valutazione sono compressi, spesso affidati a meccanismi automatici e l'attenzione degli analisti è risulta limitata. Una **struttura ordinata**, con sezioni logiche e ben definite, **facilita la comprensione e aumenta la credibilità**;
2. **credibile nelle ipotesi di base:** le proiezioni devono poggiare su dati realistici, confrontabili con benchmark di settore, coerenti con **l'andamento macroeconomico e con le capacità produttive verificabili dell'impresa**;
3. **coerente temporalmente:** le strategie descritte devono essere compatibili con l'orizzonte temporale del piano e con il contesto stimato. Ogni obiettivo deve avere una sua timeline chiara e misurabile;
4. **equilibrato nel dialogo tra strategia e numeri:** le scelte strategiche devono riflettersi nei conti economici e nei flussi finanziari. Viceversa, i numeri devono sostenere la strategia, senza apparire forzati o scollegati.

**ACCERTAMENTO**

## ***La culpa in vigilando dei soci di una società in accomandita semplice***

di **Gianfranco Antico**

Seminario di specializzazione

### **Intelligenza Artificiale e fisco**

Accertamenti e compliance fiscale l'era digitale

Scopri di più

L'[art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), prevede che nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della **propria azione od omissione**, cosciente e volontaria, **sia essa dolosa o colposa**. Le violazioni commesse **nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria** e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili **solo in caso di dolo o colpa grave**.

Il [comma 3, dell'art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), specifica che **la colpa è grave** quando l'imperizia o la negligenza del comportamento **sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente** del significato e della **portata della norma violata** e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica **inosservanza di elementari obblighi tributari**. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad **obblighi di versamento del tributo**.

In forza del successivo [comma 4, dello stesso art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), è dolosa la violazione **attuata con l'intento** di pregiudicare la **determinazione dell'imponibile o dell'imposta**, ovvero diretta a ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

In questo contesto normativo/tributario si inserisce la recente **sentenza della Corte di Cassazione – n. 24811/2025** – che va a **esaminare l'onere probatorio** relativo all'elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative/fiscali, e in particolare la **responsabilità dei soci di società di persone per "culpa in vigilando"**.

Il caso è approdato in Cassazione a seguito di un **avviso di accertamento notificato al socio accomandatario e alla socia accomandante di una S.a.s.**, con il quale si contestava **l'utilizzo di fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti**, emesse da una S.r.l., società priva di qualsiasi struttura organizzativa.

L'allora CTR, ribaltando la decisione dei giudici di prime cure, accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, osservando che **entrambi i contribuenti erano tenuti, nelle rispettive qualità, a vigilare sulla gestione societaria, come prevede l'art. 2320, c.c.**, e, in particolare, vi

era tenuto il **socio accomandatario**, non avendo, peraltro, **gli stessi contestato la frode fiscale** di cui si erano ritenuti vittime.

Avverso tale sentenza, i **ricorrenti proponevano ricorso per Cassazione**, denunciando, per quel che qui ci interessa in questa sede, la violazione, inosservanza e/o falsa applicazione dell'[art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), non avendo la CTR valutato in concreto **la responsabilità colposa**, sotto il profilo della *culpa in vigilando*, tenuto conto delle effettive **possibilità dei ricorrenti di avere conoscenza dei fatti** e dell'illiceità delle operazioni contestate. Infatti, i 2 soci **non avevano mai partecipato all'attività d'impresa** e non avevano **mai compiuto atti di amministrazione delle società**, ma si sono limitati diligentemente **a richiedere annualmente il rendiconto e il risultato della gestione**, essendo uno un operaio dipendente di un Comune e l'altra residente all'estero. Né risulta **alcuna redditività dalla predetta attività**. Pertanto, andava **esclusa la loro consapevolezza** circa le vicende inerenti all'operazione contestata, «*sia sotto il profilo colposo che doloso*».

**Tali doglianze non colgono nel segno.** Infatti, la Corte ribadisce che, in relazione alle sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, **grava sul contribuente**, ai sensi dell'[art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), **la prova dell'assenza assoluta di colpa**, con conseguente esclusione della rilevanza d'ufficio, occorrendo a tal fine la **dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole**, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Gli Ermellini richiamano un proprio precedente – **Cass. n. 12901/2019** – in tema di condono **tombale**, in cui la Suprema Corte ha ritenuto che le operazioni di “**compliance**” tributaria affidate a professionista, rimasto inadempiente, **fossero comunque addebitabili al contribuente** per “*culpa in vigilando*”.

In conclusione, possiamo affermare che il **richiamo ai soci sulla ordinaria diligenza** deriva dal consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui nelle **società di persone** l'applicazione del principio di trasparenza comporta **anche l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione** (Cass. [n. 16116/2017](#)), **senza che possa invocarsi l'estraneità dei soci accomandanti all'amministrazione della società** (Cass. [n. 18881/2021](#)).

Di fatto, **la sanzione non viene irrogata sulla base della mera volontarietà**, in contrasto con l'elemento della colpevolezza di cui all'[art. 5, D.Lgs. n. 472/1997](#), in quanto «**la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società**, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., u.c.» (così Cass. n. 22122/2010).

**OPINIONI E ISTITUZIONI**

---

## ***AI E-Learning: il modo “intelligente” di fare formazione***

di **Milena Montanari**



### **Il modo più semplice per iniziare dal contenuto giusto**

Il tempo dedicato all'aggiornamento professionale è prezioso, soprattutto ora che si avvicina la **scadenza del triennio formativo per i commercialisti**. In questa fase è essenziale selezionare i corsi realmente utili e programmare la fruizione completa delle lezioni per maturare i CFP richiesti. AI E-Learning nasce proprio con questo obiettivo: aiutare il Professionista a trovare più facilmente ciò che gli serve, evitando ricerche lunghe e poco efficaci.

Grazie alle domande in linguaggio naturale, la piattaforma orienta subito verso i contenuti pertinenti e basati sui video Euroconference. Un supporto concreto che permette di concentrarsi sui temi rilevanti, evitare dispersioni e dare continuità al proprio sviluppo professionale.

### **Dalla domanda alla risposta: un percorso già costruito**

La **ricerca in linguaggio naturale** è uno dei punti di forza dello strumento. Basta inserire una domanda o un'esigenza professionale: il sistema analizza il catalogo Euroconference e individua i video più pertinenti, superando la logica delle parole chiave e i filtri complessi.

*“Mi serve un chiarimento sulla deducibilità delle spese auto per una S.r.l.: come posso approfondire?” oppure “Quali sono gli adempimenti IVA nelle operazioni con soggetti extra-UE? Indica i corsi che trattano il tema.”* Domande semplici, vicine al linguaggio quotidiano degli Studi, che il sistema trasforma in **indicazioni precise e immediatamente fruibili**.

Oppure *“Costruisci un percorso formativo di tre ore per completare la formazione in materia di deontologia professionale”* che permette di creare un percorso formativo personalizzato per il tuo aggiornamento continuo.

I video proposti, **visualizzabili in anteprima** esattamente dal punto richiesto dall'utente, sono

accompagnati da un **riassunto immediato**, che consente di verificare rapidamente la pertinenza del contenuto prima di dedicarsi alla lezione completa. È importante ricordare che per ottenere i CFP la fruizione deve avvenire **attivando e seguendo integralmente il video**.

### **Un supporto concreto per una formazione più efficace**

La piattaforma non si limita a indicare il video corretto: che si tratti di analizzare un tema fiscale, di approfondire una novità normativa o di rafforzare una competenza trasversale, AI-E-Learning crea un vero e proprio **percorso formativo personalizzato**. Analizza il catalogo, seleziona i contenuti più adatti e compone un itinerario su misura per il Professionista, utile per organizzare al meglio le attività di formazione, soprattutto in questo periodo finale del triennio.

AI E-Learning aiuta a ottenere il massimo dalla formazione: contenuti più mirati, percorsi più coerenti e meno tempo sprecato in ricerche dispersive.

[Clicca qui](#) e scopri l'offerta Euroconference per costruire un piano di apprendimento su misura che ottimizza il tempo dedicato alla formazione e ti aiuta a investire in modo strategico, efficace e consapevole nel tuo sviluppo professionale.